

CRITERI e
RIFERIMENTI NORMATIVI E PEDAGOGICI
PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI
DELL'ISTITUTO DON BOSCO VILLAGE DI MILANO
assunti in Collegio Docenti del 05 maggio 2016

Il cuore di un ragazzo è fatto per appassionarsi; compito dell'educatore è appassionare al bene perché il cuore ne sia ricolmo. La scuola di don Bosco mira a suscitare la passione per la conoscenza, ma vuole che si tratti di conoscenza che giunge al cuore e sappia dilatarlo, renderlo più sensibile, sincero, puro. Don Bosco investe energie straordinarie nella scuola, fino a dedicare alla scrittura intere notti: dal suo sacrificio nascono i libri di testo per i suoi ragazzi, libri che parlano con semplicità all'intelligenza ma vogliono produrre la maturazione del cuore.

Da SALESIANI DI LOMBARDIA-EMILIA ROMAGNA, *L'educazione è cosa di cuore*, Catalogo alla Mostra del Meeting per l'Amicizia fra i popoli 2010, 108.

A. PRINCIPIO DI BASE

La valutazione afferisce a un giudizio e in quanto tale si pone al cuore di una relazione che accompagna un processo formativo finalizzato alla crescita integrale dell'alunno. La valutazione non si limita a una misurazione oggettiva, ma è l'esito dei diversi interventi didattici ed educativi guidati dal Progetto Educativo d'Istituto e dalle strategie condivise in sede di Collegio Docenti e di *Consiglio di classe*. Il processo valutativo pertanto, nelle forme e nei tempi stabiliti, accompagna l'alunno nel corso dell'intero iter formativo.

B. CRITERIO DI VALUTAZIONE

- L'insegnante distingue tra **valutazione formativa** (pedagogico/didattica) e **valutazione complessiva didattica**.
- Ai sensi della legislazione vigente, ed in particolare al DPR 122/2009 che qui si intende richiamato, la valutazione *in itinere* delle singole discipline del curriculum formativo è affidata al docente titolare della disciplina e si ispira agli obiettivi formativi stabiliti dagli ordinamenti vigenti secondo la declinazione condivisa e approvata dal *Consiglio di classe*.
- Accogliendo le indicazioni della CM 89 del 18/10/2012, per le classi del nuovo ordinamento dei corsi di studi, nelle pagelle il **voto di ogni disciplina è unico ad eccezione di "Italiano"** che distingue il voto scritto dall'orale. I docenti avranno cura di diversificare le tipologie di prove da utilizzare per la valutazione, avendo come orizzonte le tipologie proposte all'Esame di Stato.
Non si trascurino di verificare i **livelli di apprendimento anche con il colloquio orale**, in quanto tale modalità di accertamento consente di rilevare profili di apprendimento che non emergono compiutamente dalle prestazioni mediante elaborazione scritta. Gli studenti e le loro famiglie vanno educati nel comprendere la distinzione fra **punteggio di valutazione oggettiva** (ad esempio gli esiti di un test scritto) e **voto di profitto**, che invece tiene conto di tutti gli elementi sopra indicati.
- Recependo la Legge 170/2010, il seguente decreto attuativo (DM5669 del 12/07/2011) sugli allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (**DSA**) e la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 circa la definizione di Bisogni Educativi Speciali (**BES**) intendiamo attuare tutte le possibili attenzioni metodologiche e valutative ivi indicate per conseguire il pieno successo formativo anche di questi allievi si ritiene necessario definire alcune procedure o prassi da adottare.

La scuola richiede che la famiglia produca e depositi in segreteria una certificazione redatta secondo le linee guida stilate dalla Regione Lombardia, e la mantenga aggiornata nel corso della carriera scolastica dell'allievo. Ogni anno il Coordinatore di Classe, supportato anche dai membri del GLI e da eventuali esperti esterni alla scuola, dopo un iniziale periodo di osservazione dell'allievo, redige di concerto con i colleghi del consiglio di classe, la famiglia e l'allievo stesso un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che specifichi per ogni allievo:

- strumenti compensativi necessari (specificando se forniti dal docente o redatti dall'allievo),
- le eventuali misure dispensative da adottare,
- metodologie differenziate di verifica sia per contenuti, che per tempi o per modalità.

Ogni docente si attenga nella prassi didattica a quanto concordato dal Consiglio di classe.

Validità dell'anno scolastico

Prendendo atto del DPR n°122/2009 e della CM n°20/2011 si decide di prendere come riferimento per l'orario annuale personalizzato il monte ore annuale stabilito dalla riforma degli ordinamenti integrato dal P.O.F. di Istituto.

Per le determinazioni di tre quarti di presenza/frequenza si fa riferimento alla seguente tabella:

Corso	Monte ore Annuale	Tre quarti di presenza
Primo biennio liceo scientifico sportivo	891	669
Secondo biennio e quinto anno liceo scientifico sportivo	990	743
Primo biennio liceo scienze umane	924	693
Primo biennio classi seconde, secondo biennio e quinto anno ITT	1056	768

La normativa prevede che alcune tipologie di assenza possano, in deroga, non concorrere al computo dei giorni di frequenza. Si individuano le seguenti tipologie:

- a) motivi di salute con assenza pari o superiori a sei giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) purchè documentati da certificazione medica.
- b) visite specialistiche o accertamenti clinici documentati.
- c) donazioni del sangue debitamente certificate.
- d) assenze continuative (da sei giorni in su) dovute a gravi e documentabili motivi di famiglia o cause di forza maggiore (provvedimenti dell'autorità giudiziaria; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare; trasferimenti di famiglia).
- e) la partecipazione a stage e/o a concorsi coerenti con il percorso di studi.
- f) la partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., debitamente documentata dalla società sportiva di riferimento.

Tutte le motivazioni dovranno essere tempestivamente documentate e la documentazione depositata in segreteria.

Sussiste comunque la condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

SCRUTINIO DI FINE ANNO

In sede di scrutinio finale i voti si assegnano su proposta dei singoli insegnanti in base a un giudizio desunto da un congruo numero di verifiche orali, scritte, grafiche, pratiche, corrette e classificate, riferite all'intero anno scolastico. Se non si ha dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono approvate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente (art. 79, R.D. n. 653/1925). Pertanto in fase di giudizio finale dell'anno scolastico, i singoli docenti saranno capaci di superare la *settorialità* della valutazione riferita alle proprie discipline per ricercare il confronto con i colleghi, valutare con essi le informazioni raccolte e, conclusivamente, attenersi alla decisione deliberata collegialmente.

Sulla base di quanto premesso e dei criteri esplicitati nei punti precedenti, **lo scrutinio ha uno dei seguenti esiti.**

L'alunno è ammesso alla classe successiva in caso di:

1.- sufficienza in tutte le discipline

- valutazione positiva del comportamento (voto di condotta compreso tra 6 e 10/10)

2. Ammesso alla classe successiva con avviso, anche nel caso in cui l'alunno non abbia raggiunto pienamente gli obiettivi minimi in una o due discipline (voto non pienamente sufficiente), ma in presenza di:

- un giudizio collegiale che esprima con chiarezza la possibilità che lo studente sia in grado di seguire proficuamente il programma di studio dell'anno scolastico successivo e di raggiungere gli obiettivi disciplinari e formativi previsti;

- evidente progressività nel processo di acquisizione delle competenze formative prefissate;

- una valutazione del comportamento che si traduca in un voto di condotta non inferiore a 8/10;

- giudizio di applicazione/partecipazione deliberate dal consiglio di classe, superiori alla lettera C.

3. Il giudizio definitivo di ammissione dell'alunno alla classe successiva è, invece, rinviato/sospeso (ex art. 5 del D.M. n. 80/07) nel caso di acquisizione lacunosa o solo approssimativa degli obiettivi formativi minimi, nonché di:

a. insufficienze non gravi (voto 5) fino ad un massimo di tre;

b. insufficienze gravi (voto 4 o inferiore) fino ad un massimo di due;

c. una o due insufficienze non gravi (voto 5) ed una insufficienza grave (voto 4 o inferiore).

Il giudizio definitivo di ammissione dell'alunno alla classe successiva può anche essere sospeso (ex art. 5 del D.M. n. 80/07) quando, pur in presenza di due insufficienze gravi (voto 4 o inferiore) ed una non grave (voto cinque), il Consiglio può constatare i sotto elencati elementi:

a. miglioramento del rendimento scolastico complessivo rispetto al punto di partenza;

b. raggiungimento degli obiettivi trasversali previsti;

c. giudizio di applicazione/partecipazione deliberate dal consiglio di classe, generalmente superiori alla lettera C;

d. un giudizio sul comportamento che si traduca in un voto di condotta non inferiore a 8/10.

Nei confronti degli studenti per i quali in sede di scrutinio finale è constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, ma solo l'attribuzione di debiti formativi, il Consiglio di classe procede al "rinvio della formulazione del giudizio finale", riservandosi la decisione definitiva nella prevista riunione collegiale per la valutazione degli esiti delle verifiche del saldo debito.

4 L'alunno non è ammesso alla classe successiva nel caso di:

- voto di condotta inferiore a 6/10;

- più di tre insufficienze non gravi - due insufficienze gravi (voto 4 o inferiore) e una non grave;

- quattro materie insufficienti tra valutazioni non gravi (voto 5)/gravi (voto 4 o inferiore).

Il consiglio di classe procede in sede di scrutinio alla stesura di un'analitica motivazione della mancata ammissione dello studente alla classe successiva ex art. 5 D.M. 80.

Le operazioni di integrazione dello scrutinio finale, saranno effettuate dal *Consiglio di classe* in collegio perfetto, avranno termine **prima della data di inizio delle lezioni** del nuovo anno scolastico. Nel caso di esito positivo, insieme alla indicazione di *ammesso* alla frequenza della classe successiva, vengono pubblicati **all'albo della scuola i voti riportati in tutte le discipline** e, per le classi del triennio, l'attribuzione del punteggio di credito scolastico come previsto dalla normativa e di seguito dettagliato.

Scrutini finali delle classi quinte. "Gli alunni che nello scrutinio finale conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina valutata con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame" (DPR n. 122, art. 6 del 22.06.09/ D.M 62/2017). Sono requisiti di ammissione all'esame di stato del secondo ciclo, anche la frequenza per almeno tre quarti del monte ore obbligatorio, lo svolgimento delle attività di alternanza Scuola-Lavoro previste dal corso di studi e la partecipazione nell'ultimo anno di corso alle prove INVALSI

Le prove INVALSI, svolte nel corso dell'ultimo anno nella modalità computer based, verificano i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto della prova standardizzata e comprendono la prova di inglese. È prevista una sessione suppletiva per lo svolgimento della prova da parte di studenti assenti per gravi motivi.

Criteri per la valutazione del comportamento degli studenti

Il Regolamento d'Istituto degli Studenti, fa sintesi della dimensione normativa e dei tratti caratteristici della pedagogia salesiana declinati nel Progetto Educativo d'Istituto. Tenuto conto dei riferimenti legislativi, in particolare della prospettiva introdotta dall'articolo 2 della Legge n. 169/2008, la valutazione del comportamento degli studenti dell'Istituto *Don Bosco Village* di Milano assume una rilevanza educativa di primo piano. A completamento di questo aspetto si confrontino i Regolamenti attuativi specifici.

<

La valutazione del comportamento uguale o inferiore a **6/10** è da considerarsi misura grave tale da mettere in seria discussione il proseguimento della relazione educativa. A norma dell'articolo 2 della

Criteri per l'attribuzione del Credito Scolastico e Formativo

I Consigli di Classe, nel rispetto della normativa vigente, attribuiscono a ciascun allievo frequentante il triennio conclusivo del corso di studi il punteggio per il credito scolastico collegato alla media dei voti nel rispetto delle fasce di credito previste dalle Tabelle allegate al DM 99/2009 per le classi III^e, IV^e e V^e.

I Consigli di Classe attribuiscono il punteggio massimo previsto nella fascia individuata dalla media dei voti, sulla base della presenza di almeno **due** tra i seguenti criteri:

- A. Assiduità nella frequenza scolastica comprovata da un numero di assenze inferiore o uguale al 10% dei giorni di lezione previsti dal calendario scolastico annuale, salvo casi di malattia o infortunio opportunamente documentati.
- B. Partecipazione al dialogo educativo secondo quanto rilevato dal *Consiglio di classe* in sede di scrutinio finale utilizzando i seguenti indicatori:
 - adesione alle proposte formative previste dal PEI e dal POF (ad esempio giornate di vita spirituale, incontri formativi);
 - partecipazione attiva ed interessata ai viaggi di istruzione, alle uscite didattiche e alle attività didattiche extracurricolari proposte in orario scolastico.
- C. Voto finale in *Insegnamento della Religione Cattolica* uguale o superiore a otto/decimi.
- D. Crediti formativi derivanti da attività descritte al numero 56 opportunamente documentate e presentate in segreteria entro il 15 maggio e valutate dal *Consiglio di classe* in sede di scrutinio finale.
- E. Valutazione del comportamento nello scrutinio finale uguale a dieci/decimi.

Viene attribuito il punteggio minimo previsto dalla fascia individuata dalla media dei voti, nel caso in cui l'allievo non sia stato promosso all'unanimità oppure abbia una valutazione del comportamento inferiore a 8/10.

Il **Credito formativo**, connotato dai requisiti di cui all'art.12 del D.P.R.n.323/1998, come precisati dal citato D.M.n.49/2000, viene riferito alle seguenti esperienze formative "*acquisite al di fuori della scuola di appartenenza*" documentate con attestazione contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa

1. Tirocini formativi in aziende; esperienze di lavoro espletate nell'ultimo anno e da cui derivano competenze coerenti con l'indirizzo di studio. I tirocini e le esperienze di cui al presente comma devono essere state espletate per un periodo di tempo significativo, a giudizio del *Consiglio di classe*: di norma si ritiene significativo un periodo almeno di tre settimane di effettiva attività.
2. Attestati e titoli di studio che certificano competenze aggiuntive e/o complementari al corso di studio (es. Qualifica di formazione professionale, Certificazione Cambridge PET, ECDL).
3. Esperienze di volontariato significative, a giudizio del *Consiglio di classe*, con Attestato di partecipazione alle attività e valutazione positiva da parte della Associazione.
4. Approfondimento ed ampliamento dei contenuti tematici del corso nella loro concreta attuazione (partecipazione a corsi, convegni, seminari)
5. Attività sportiva a livello agonistico in ambito provinciale, regionale, nazionale: debitamente certificata dalle società sportive affiliate, con specifico riferimento all'impegno richiesto.
6. Vincitore di concorsi su temi collegati ai contenuti del corso di studio.
7. Attività musicale continuativa, documentata dall'Ente, e attestata con valutazione positiva.

Tali criteri e riferimenti permangono in vigore sino a nuova e diversa approvazione del Collegio Docenti

Il Direttore d'Istituto

Il Coordinatore delle attività didattiche

Milano, 05 maggio 2016

